

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 721

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

*Presentata il 9 agosto 1972*

**Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge 11 dicembre 1969, n. 910 (« Provvedimenti urgenti per l'Università ») è stata concessa agli studenti la facoltà di predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici vigenti (articolo 2).

Con circolare ministeriale della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divisione IX, protocollo n. 3182 dell'8 dicembre 1969, è stato ulteriormente ribadito che « facendo la legge obbligo di rispettare soltanto il numero complessivo degli insegnamenti, si deduce che questi possono essere liberamente scelti fra tutte le discipline insegnate senza distinzione fra gli insegnamenti fondamentali e complementari » (paragrafo 3, comma terzo). Al paragrafo 1 di detta circolare si precisa che i piani di studio in oggetto avranno valore oltre all'anno accademico della loro predisposizione (e cioè il 1969-70), anche per gli anni accademici successivi sino al completamento del corso di laurea.

Ciò premesso, appare più che mai contrastante con queste disposizioni e del tutto inadeguata alla nuova struttura didattica in sperimentazione nelle università, la normativa vigente in materia di comandi presso le

università di presidi e professori di ruolo delle scuole secondarie. Tale materia è infatti regolata dall'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione « la facoltà di disporre comandi di presidi o professori di istituti di istruzione media, sempreché il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale ». Il numero dei comandi in parola, fissato in cinquanta per ogni anno accademico nell'articolo citato, è stato elevato a settanta con l'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

Osservato quanto sopra, risultando in contrasto con l'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti urgenti per l'università la suddivisione degli incarichi di insegnamento in fondamentali e complementari, ed essendo ormai del tutto inconferente con lo sviluppo didattico e la moderna metodologia dei piani di studio universitari che i comandi siano in numero limitato e per i soli liberi docenti, si ritiene, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria, di proporre l'opportuna modifica all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, abrogando l'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Fino all'attuazione della riforma universitaria è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di disporre comandi di presidi e professori di istituti di istruzione media, sempreché essi siano proposti per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento in una disciplina che la facoltà abbia ritenuto di attivare.

### ART. 2.

L'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è abrogato.